

Salvatore D'Albergo

La democrazia politica economica e sociale tra potere finanziario e «globalizzazione dell'economia»

Oggi che risulta evidente come sia stata artificiosa e deviante la separazione tra la Prima e la Seconda Parte della Costituzione con conseguenze negative sul modello di democrazia sociale innescato dalla resistenza per legittimare l'esperienza conflittuale vissuta sino al 1975, si impone l'avvio di una chiarificazione almeno culturale che sin troppo ha tardato perché interdetta dal consolidarsi – in nome della lotta a senso unico contro le «ideologie» – di un «senso comune» pragmatico nei fatti ma altamente ideologizzato nei principi, chiarificazione intesa a decifrare il senso di una prospettiva segnata dalla contrapposizione tra le riforme «efficientistiche» avviate già negli anni ottanta per passare «dalla prima alla seconda repubblica», e le riforme «democratiche» perseguite con tanto duro accanimento per dare concretezza ai principi di trasformazione sociale caratterizzanti la costituzione italiana tra quelle europee succedute alla caduta dei regimi fascista e nazista.

Quel che rivela l'apprestamento di una riforma in senso federale della forma di stato in senso contrario alla forma di stato unitario per occultare dietro un presunto decentramento istituzionale l'abbandono del modello di democrazia sociale imperniato sulla rete delle assemblee elettive come base per la programmazione democratica dell'economia, è uno snaturamento organico dei rapporti tra società e stato destinato a fare del rafforzamento iperbolico dei vertici dello stato – con il coronamento dello stato federale tramite la rete di «capi esecutivi» federati – la garanzia ammodernata del potere del sistema delle imprese anelanti al ripristino delle gerarchie sociali e politiche della fase storica precedente la fondazione della repubblica avvenuta in nome della partecipazione «effettiva» dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese per la trasformazione dei rapporti sociali, in contrapposizione con gli istituti caratterizzanti l'«organizzazione del potere» espressa dalla combinazione della normativa dello stato liberale e dello stato corporativo.

Si potrà così riprendere consapevolezza di un dato rivelatosi essenziale ad intendere il significato reale del nuovo costituzionalismo le cui prime avvisaglie si erano avute con la costituzione di Weimar, come risposta democratica di un occidente europeo e non solo europeo allarmato e interessato insieme dal richiamo perentorio che veniva dalla rivoluzione sovietica: laddove la novità era destinata a coinvolgere nella stretta di alternative di fondo l'assetto sociale e istituzionale di regimi in cui il problema delle garanzie dei diritti civili e politici, si vanificava se non interrelato alla soluzione della «questione sociale» nella prospettiva di emancipazione dai limiti imposti dalla classe sociale economicamente e politicamente dominante al resto della società.

Al qual proposito va rilevato come le novità del costituzionalismo del novecento – comunque evolventesi con incisivo distacco dal costituzionalismo liberale, nell'opposta angolazione in cui la questione sociale è stata assunta nell'«age of extremes»¹ – diano modo di verificare l'emergere – tramite le nuove tipologie di costituzioni entrate in vigore dalla fine del primo decennio sino alla metà del secolo ed oltre – di una funzione diversa del diritto nei suoi rapporti con lo stato, a causa del progressivo imporsi nel processo storico dei rapporti tra società e stato dell'incidenza delle teorie sociali come concezioni generali «del mondo», viste nell'angolazione di uno stato sempre più coinvolto verso una «internazionalizzazione» che da latente è venuta configurandosi come condizione di una convivenza comunitaria che vede i conflitti sociali attraversare il globo, entro un quadro sempre più visibilmente dominato da forti concentrazioni economico-finanziarie in nome del «mercato» capitalistico privato.

L'emergere di tale novità ha avuto come conseguenza decisiva sul terreno culturale il profilarsi di una concezione «sociale» delle costituzioni come portato delle teorie delle formazioni socio-politiche che si sono assunte il compito di fondare su una nuova architettura l'organizzazione dello stato e delle istituzioni in genere, donde un problema di adeguamento delle categorie della cultura giuridica a partire da quella costituzionalistica, sino a quella fase indotta dal metodo giuridico tradizionale a impennare il fenomeno giuridico su una «autonomia» del «politico» che al tempo stesso si interponeva contro una analisi dei rapporti reali giuridicamente regolati che consentisse di cogliere e la dialettica tra istituzioni e norme, e la differenza specifica tra categorie diverse di norme giuridiche.

La fondazione di una nuova forma di stato -nell'alternativa tra l'introdu-

¹ E.J. Hobsbawn, *Age of Extremes - The Short Twentieth Century 1914-1991*, Pantheon Books 1994 (tr. it. di B. Lotti, Rizzoli, Milano 1995).

zione di principi di democrazia sociale, o all'opposto di rinverdire con nuove forme di controllo del pluralismo sociale l'autoritarismo dello stato liberale – comportava l'esigenza di una trasformazione in quella cultura giuridica perfezionatasi nel suo positivismo ideologico, nel momento stesso in cui l'autonomia del diritto doveva misurarsi entro il crogiuolo di intersezioni culturali prodotte dalla complessità delle teorie sociali elaborate con l'obiettivo di spostare livelli e forme della relazione tra società e stato.

E specialmente sul piano della teoria generale del diritto, come tale meno direttamente connessa con i processi reali inquadrati nel diritto positivo con le sue varie partizioni, ciò ha consentito ai giuristi più avvertiti di prendere atto – anche se non contemporaneamente all'entrata in vigore della costituzione italiana del 1948, ma dopo circa un quarantennio della sua applicazione – che sino al verificarsi di tale evento la scienza giuridica soleva ragionare in funzione dell'interesse di «chiusura» (o di «purezza») del sistema, senza riguardo alle conseguenze nella realtà sociale circostante, e così garantendo bensì l'unità e la coerenza del sistema ma a costo di «perdere il contatto col dinamismo sociale esterno, con la dimensione diacronica del diritto», per sottolineare che non è praticabile nell'ordinamento attuale «retto da una costituzione che riconosce determinati valori etico-sociali e li pone a fondamento del diritto positivo» un metodo peculiare di un sistema chiuso «che pretende di legittimarsi unicamente in base alla propria razionalità formale»².

Risalendo allora alle cause specifiche di una vicenda così significativa, occorre tener presente soprattutto oggi come i contributi essenziali del nuovo tipo di costituzionalismo sostanziale – proiettato conseguentemente sui caratteri dell'ordinamento della repubblica a partire dalla forma di governo, ma estesa alla nuova tripartizione dei poteri e alla ripartizione della repubblica in senso autonomistico – vadano riferiti ai rapporti dei Principi Fondamentali con i contenuti della Prima Parte della Costituzione, tenendo ben presente in quale relazione il modello di democrazia politica, economica e sociale in essa descritto sia stato consapevolmente posto e nei confronti dell'omologo modello weimariano, e nei confronti dell'opposto modello di stato totalitario ricostruibile dalla connessione tra statuto albertino e principi dell'ordinamento fascista, tra i quali risaltano, oltre a quelli relativi alla dittatura politico-istituzionale, quelli riguardanti il corporativismo, recepiti poi nel codice civile del 1942.

Come la relazione introduttiva del seminario ha posto in luce, la costruzione del «patto sociale» in cui va identificato il nucleo centrale della costituzione del 1948 ha trovato tra i suoi protagonisti più qualificanti quel

²L. Mengoni, *Ancora sul metodo giuridico in Diritto e valori*, Il Mulino, Bologna, p. 97.

Giuseppe Dossetti che ha lasciato ampia traccia di sé nel riferimento ad un «gruppo» (comprendente Fanfani, La Pira e Lazzati) che ha contribuito – operando nel mondo cattolico e in particolare nell'organizzazione della Democrazia Cristiana – a raccogliere l'esigenza di portare a compimento dopo la seconda guerra mondiale una «rivoluzione rimasta a metà dopo le grandi battaglie dell'Ottocento», 'gruppo dossettiano' testimone attivo di un approccio della 'cultura' cattolica – e non solo di quella marxista – alle esigenze di trasformazione delle strutture sociali e politiche di una società avviata ormai ad essere dominata dall'industrializzazione.³

L'aspetto concretamente valutabile – per oggi, come per allora – dell'impostazione culturale di quello che si è convenuto di chiamare «dossettismo», è rappresentato dal contributo decisivo che la sinistra democristiana ha dato e lasciato – nell'incontro con l'impostazione costituzionale del Pci tramite Togliatti, ispiratore del «partito nuovo» come tale destinato a differenziarsi profondamente dalla concezione «sovietica» dello stato – nel testo definitivo di una costituzione che presenta la sua originalità proprio in ordine al tipo di democrazia volta a superare i limiti storici del liberalismo/ liberismo.

Sicché l'oscuramento che si è fatto della personalità di Dossetti in sede di valutazione del ruolo della cultura giuridica all'Assemblea Costituente, conferma il persistere di un limite teorico, rimasto pur dopo gli anni settanta – e tornato a dominare, risucchiando anche buona parte di quei «giuristi democratici» che parlano oggi di «democrazia costituzionale» in mera difesa della democrazia politica – secondo cui il nucleo essenziale dei principi costituzionali rimarrebbe pur sempre ciò che si riferisce all'organizzazione dello stato e delle istituzioni, con inevitabile prevalere in ciò degli aspetti di apparato (e burocratici) sugli aspetti comunitari (e socio-politici) della struttura e delle funzioni del potere pubblico: si veda in proposito⁴ l'orientamento a enfatizzare contro l'evidenza dei contenuti sostanziali della costituzione il ruolo dei «giuristi» solo perché essi nella seconda sottocommissione della costituente «erano in gran numero», ma partendo in ciò dal presupposto che «la parte organizzativa» sia «la più importante della costituzione», ad onta del fatto che la cultura – e più propriamente l'ideologia antifascista della costituzione – sia stata consegnata a ben due sottocommissioni (la prima e la terza) impegnate sul lavoro realmente innovativo e condizionante concernente la forma di stato di democrazia sociale.

³P. Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, Il Mulino, Bologna 1979, p. 13.

⁴U. De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, Il Mulino, Bologna, p. 76.

L'incontro tra i tre partiti di massa – Dc, Pci e Psi – ha avuto come elemento focale la scelta di una strategia di combinazione tra pluralismo sociale e direzione socio-politica dello sviluppo economico, nella consapevolezza maturata di fronte sia alla crisi weimariana sia all'involuzione nazifascista della necessità di individuare le forme democratiche ispirate all'esigenza di creare e potenziare tutte le libertà, in un processo emancipatorio implicante il controllo dei poteri forti che per generale riconoscimento – compreso perfino quello dei liberali – dominavano e dominano la società e lo stato: ciò che comportava non tanto di fare reciproche concessioni fra le stesse parti rappresentate alla costituente – come si peritavano di affermare i «manuali» giurisprudenziali parlando denigratoriamente di «compromesso» – quanto piuttosto di codificare i comuni risultati cui era giunto il pensiero politico attraverso le ultime grandi crisi sociali, politiche e istituzionali pur muovendo da diversi presupposti filosofici.⁵

In tale contesto, la cultura giuridica – benché professionalmente Dossetti sia stato un illustre cultore del diritto ecclesiastico, e sia anche per questo più rimarcato il suo contributo alla impostazione dei rapporti dello stato democratico con la Chiesa Cattolica (con il concorso anche qui di Togliatti) – ha potuto svolgere alla costituente un ruolo innovatore solo in quanto inserito nel quadro delle teorie socio-politiche che hanno animato l'apertura di un processo di democratizzazione e di socializzazione, in netta antitesi non solo al fascismo che aveva posto il partito unico e il sindacato di stato a sostegno di un capitalismo blindato, ma anche al liberismo e alle forme politiche di uno stato che in suo nome aveva costruito nel tempo un protezionismo affiancato da timide anticipazioni dell'assistenzialismo corporativo.

Il problema dei rapporti tra pubblico e privato, tra economia privata e capitalismo di stato, in base ai principi scritti nella costituzione si presentava nei termini rovesciati desumibili dal primato degli istituti di democrazia politica e sociale per quel controllo del potere economico che perciò perdeva separatezza e superiorità, in quanto coinvolto in un quadro di principi volti a funzionalizzare l'autonomia del sistema delle imprese, e soprattutto delle grandi imprese già affacciate all'orizzonte non solo nazionale ma anche internazionale, secondo criteri espressi dalla collettività a partire dal mondo del lavoro cui infatti è stata intitolata la Repubblica. Sulla premessa che il marxismo non si ispirasse ad un materialismo volgare «ma ad un materialismo raffinato di carattere superiore, che non rifugge da questa visione integrale dell'uomo», per iniziativa di Dossetti in convergenza con Togliatti nonché con il socialista Basso viene elaborata una strategia

⁵P. Pombeni, *Il gruppo dossettiano*, cit. p. 234.

socio-politica non già limitatamente alle questioni che vengono specialmente oggi riassunte e circoscritte nella formula del «welfare state», ma con riferimento a quel quadro di fondo nel cui ambito è possibile dare corpo reale e non fittizio anche allo «stato sociale» perché non rimanga «stato assistenziale».

Quadro che poteva essere costruito solo a partire da una concezione nuova e democratica del potere pubblico-sociale, come potere «programmatico» dell'uso delle risorse private e pubbliche, tanto da spingere il «gruppo dossettiano» ad assumere espressamente come referente la costituzione sovietica del 1936⁶ su di che Togliatti precisava però che altro è sancire trasformazioni già in atto come nel caso dell'Urss, altro è viceversa dare in nome della programmazione dell'economia un fondamento costituzionale alle trasformazioni sociali, non semplicemente come previsione ma come «guida» per il coordinamento e la direzione dell'attività produttiva «dei singoli e di tutta la nazione»⁷.

Precisato che le costituzioni di democrazia sociale «positivizzano» principi ideologici ispirantesi alle diverse letture di quello che tuttora i giuristi chiamano «giusnaturalismo», e che quindi la cultura giuridica si presenta come parte non più dominante delle teorizzazioni utili a reinterpretare come a fondare tali costituzioni, va subito sottolineato come il procedere dei rapporti tra cultura e politica dal 1944 ad oggi rifletta l'andamento ondivago e contraddittorio palesato nelle fasi in cui si suddividono le vicende della democrazia e della costituzione in Italia nei rapporti tra strategie socio-politiche e uso dell'ideologia giuridica.

Senza di che non sarebbe possibile spiegare come mai forze politiche che avevano dato un contributo determinante al patto sociale – prima che politico e istituzionale – del 1944-48, siano pervenute oggi a quella inversione tra società e istituzioni, rappresentatività e governabilità che – lo si deduce dal passaggio dalle Commissioni Bozzi, Iotti-De Mita alla Commissione D'Alema – segna la rivincita sia delle forze sopravvissute alla sconfitta nella Costituente del 1946-47, sia e soprattutto delle forze estranee al processo di democratizzazione e socializzazione ispirato dalla Resistenza, e puntano a ristabilire – compatibilmente con il quadro socio-politico dominante in occidente – una organizzazione di potere nella quale le istituzioni operino al servizio degli interessi delle grandi concentrazioni finanziarie da cui dipendono sempre più pace e giustizia nel mondo.

⁶G. Dossetti, *La ricerca costituente 1945-1952* (a cura di Adalberto Melloni), Il Mulino, Bologna 1994, p. 103; P. Pombeni, *ibidem*.

⁷P. Togliatti, *Discorsi alla Costituente* (prefazione di S. d'Albergo), Editori Riuniti, Roma, pp. 31-38.

Ponendosi in tale prospettiva, che ricolloca l'esperienza giuridica nell'alveo che le si confà alla luce del primato della questione sociale (comunque camuffata) e quindi della forma di stato, sulla forma di governo (per stare al lessico dei costituzionalisti), è indispensabile chiarire, mentre dilagano le enfattizzazioni sulla mondializzazione/globalizzazione dell'economia, come l'emanazione della costituzione italiana del 1948 – dopo la ripulsa referendaria del modello di costituzione francese del 1946 sotto le pressioni del Generale De Gaulle, che nel 1958 concluse poi la sua operazione strategica riducendo la democrazia francese nelle spire del «bicefalismo autoritario» mistificato dai giuristi come c.d. «semipresidenzialismo», – si iscrivesse nel contesto di una situazione degli assetti nel mondo diviso in blocchi ideologicamente ispirati e condizionati sempre più palesemente, e quindi anche «istituzionalmente» oltre che socialmente, da forme di potere sovranazionale costruite per fornire un referente di legittimazione a quelle concentrazioni finanziarie prima che industriali che già avevano svolto il loro ruolo nell'influenzare le vicende degli stati nazionali: la cui sovranità era già apparsa «limitata» a chi sul piano teorico generale (con implicazioni «giuridiche» solo per chi condivideva le premesse metodologiche di un'interdisciplinarietà non a caso demonizzata) aveva individuato già nel primo decennio di questo secolo il carattere pervasivo («imperialistico») del capitalismo finanziario, quale base per analizzare i rapporti tra capitalismo monopolistico privato e capitalismo monopolistico di stato.

Le novità connesse al rapido sviluppo dei rapporti organici tra l'economia e la politica, e in particolare tra le forme del potere finanziario internazionale e le forme del potere istituzionale di stati bensì «sovrani» ma protesi a trovare sempre più intese tra i rispettivi gruppi dirigenti, hanno trovato tanto sbocco reale quanto più la cultura – specie quella giuridica – le ha ignorate ed occultate, come avvertito da un acuto internazionalista il quale ha osservato che le relazioni economiche internazionali «sono un terreno di caccia riservato ad alcuni specialisti, che spesso conservano gelosamente la chiave per comprendere questo complicato intrico di diritto ed economia», precisando che ci si addentra infatti «in un sentiero difficile e pericoloso», «costellato di trabocchetti». ⁸

Va perciò rammentato che la nostra costituzione – i cui principi trovano nel diritto di pace e di giustizia sociale e politica internazionale il fulcro dei valori di emancipazione della società nel processo di trasformazione democratica della società e dello stato – si è venuta collocando nel quadro di una tendenziale prevalenza ormai segnata dalle vicende del passaggio dalla

⁸ A. Cassese, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, p. 359.

prima alla seconda guerra mondiale con i relativi esiti, come dimostrano sia gli accordi del 1944 di Bretton Woods (nella cui conferenza monetaria e finanziaria venne fissato il principio di «cooperazione economica internazionale» per innovare rispetto alle tradizionali politiche liberiste e protezioniste), e la successiva istituzione dell'Onu.

Come luoghi istituzionali a partire dai quali è possibile individuare correttamente i termini dell'intreccio tra questione sociale e governo dell'economia, con un disporsi della «sovranità statale» vieppiù condizionata dagli accordi sviluppati in sede di istituzioni economiche/finanziarie internazionali come il Fondo Monetario Internazionale – il ben noto FMI – e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la cui normativa si è rivelata accresciutamente decisiva nel tempo per l'orientamento delle politiche «nazionali», con il relativo condizionamento quindi del potere degli stati più forti su quello degli stati più deboli.

Ed è della massima importanza sapere che, proprio per quanto concerne la struttura del FMI – l'accesso ai cui finanziamenti è condizionato all'esistenza di un programma economico che contenga le misure economiche ritenute necessarie dal Fondo stesso – esso attualmente è formato da 150 paesi sotto il dominio dei dieci paesi più ricchi del mondo che dispongono più della metà dei voti, operandosi addirittura con il «quorum» dell'85% in materia di diritti speciali di prelievo.

Discende da questa presa d'atto, la cui pregiudizialità risalta ormai clamorosamente dalle cronache quotidiane per il peso decisivo dei funzionari del FMI nelle scelte del governo italiano in materia di bilancio con tutto quel che ciò implica, come la questione sociale – ridottasi attualmente nelle secche della difesa debole e perdente del cosiddetto «stato sociale» – trovi collocazione più o meno coerente a seconda che sia considerata come variabile condizionante o viceversa dipendente di quel governo dell'economia che negli anni 60-70 si presentò come formula di riferimento di un'antitesi teorico-politica che ha segnato di sé l'alternativa di fondo tra la strategia di attuazione della costituzione perseguita dai comunisti italiani e la strategia della «modernizzazione» che ha poi preso decisamente il sopravvento sul finire degli anni settanta, dando vita a quel rovesciamento progressivo di fronte che ci ha condotto all'attuale situazione con gli impulsi verso le «riforme istituzionali» che sono riuscite a determinare lo smottamento in corso mediante il combinato abbandono della prospettiva di controllo sociale e politico del sistema produttivo con gli strumenti democratici della programmazione, e la condivisione subalterna da parte degli ex comunisti del presunto carattere metastorico della formazione sociale del capitalismo dopo la contraddittoria identificazione delle finalità del comu-

nismo con le forme di quello che gli avversari avevano definito «socialismo reale».

Nella fase di più acuto scontro sociale e politico – di cui gli anni 68-69 documentano l'acme dovuto al dilatarsi dal movimento operaio ad altre forze sociali della coscienza anticapitalistica di fronte alle nuove forme di sfruttamento e di alienazione prodotte dal fordismo e dalle incipienti ristrutturazioni seguite all'avvio della rivoluzione tecnologica – i movimenti democratici vissero nei luoghi stessi dell'organizzazione del lavoro esperienze di rottura portatrici di una rivoluzione culturale dotata di una grande capacità di unificazione nella fabbrica e nello stato, nonostante il rinnovarsi dell'antica divisione tra una cultura a sfondo operaistico aprioristicamente anti-istituzionale e una cultura non più «riformista» e protesa a «riforme di struttura» che si alimentava della prospettiva di attuazione, con strumenti incisivi e perciò nettamente avversati dal fronte capitalistico, dei principi di democrazia sociale facenti leva nella connessione dei Principi Fondamentali della Costituzione con quelli della Prima Parte sull'obiettivo della «rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale» contro l'eguaglianza sostanziale dei cittadini tramite l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese» (art.3, secondo comma).

La profondità, oltre che l'ampiezza, della rivoluzione culturale del '68, è stata tale sia da qualificare ulteriormente il marxismo, sia da liberare altre culture specialmente nel mondo cattolico – già sospinto dalle innovazioni «giovannee» fecondatrici del Concilio Vaticano II, con effetti tali da influenzare anche quel campo culturale giuridico il cui «specialismo» – tanto predicato in nome di un asettico principio di «autonomia»- ha finito per essere almeno per qualche tempo superato nel coinvolgimento che la cultura della «alternativa al potere dominante» andava producendo nella stessa giurisprudenza accademica oltre che nella magistratura in nome di quello che venne chiamato «uso alternativo del diritto», a cominciare cioè dalla parte «sostanziale» della Costituzione.

L'elemento qualificante di quella cultura volta a conferire soggettività reale alla «persona» colta nei suoi valori «sociali» e non riduttivamente «individuali», è stato l'antiautoritarismo come principio destinato a respingere gerarchie e burocratismo nell'organizzazione sociale e istituzionale, prospettando la portata «normativa», e quindi «cogente» e non meramente programmatica, dei canoni progettuali del processo di socializzazione contenuti nella Prima Parte della Costituzione, e nei fatti via via portati in campo con il dispiegarsi pieno dei due assi portanti e convergenti rappresentati, sul versante del «sociale», dall'autonomia organizzata dei lavoratori e dall'uso

«politico» del diritto di sciopero, e sul versante del «politico» dal principio elettorale «proporzionale», fatto valere in tutte le sedi in cui si rivelava essenziale la pratica del «pluralismo», ivi compreso quel luogo rappresentativo dell'organizzazione giudiziaria (il CSM) risultante di un aspetto essenziale di quella riforma democratica dello stato che si sta rivelando – in questa fase di deriva della democrazia politica, economica e sociale – come punto di maggior tenuta di un sistema istituzionale nel quale non solo si profili il ritorno al «bonapartismo» con una delle variabili di ingegneria costituzionale appropriata alle esigenze dei vari stati dell'occidente capitalistico, ma si mira a fare di tale «revirement» di omologazione del verticismo statale al verticismo istituzionale del sistema delle imprese sorretto dal verticismo delle istituzioni monetarie, il presupposto del riassorbimento della stessa funzione giudiziaria entro le tradizionali e autoritarie orbite del potere esecutivo tramite la separazione delle carriere e funzioni dei pubblici ministeri e degli organi giudicanti, reo essendo il sistema giudiziario italiano complessivamente inteso di avere colpito o anche solo sospettato per reati gravi esponenti vari e ragguardevoli dell'imprenditoria finanziaria e industriale di portata internazionale oltre che nazionale.

Si tocca così un punto di centrale portata, per comprendere meglio quel che è avvenuto trent'anni fa e quel che – per reazione a tanti eventi – si è sviluppato a partire dall'iniziativa di gruppi occulti di potere, coinvolgendo via via i partiti della sinistra che si sono trovati a raccogliere dall'interno della cittadella democratica ispirazioni più o meno latenti nelle correnti «riformiste» o «revisioniste» per puntare alla «governabilità» nell'ottica di chi ha proceduto ad elaborare teorie «riduzioniste» della complessità, individuando «limiti» organici alla democrazia con la cultura «luhmaniana» della pianificazione politica opposta alla pianificazione democratica.

E per avere contezza precisa degli interessi ideologici e materiali insieme che sono stati alla base della controffensiva scatenata particolarmente in Italia – per espungere dall'Europa divenuta «comunitaria» quella che si è convenuto di chiamare «l'anomalia del caso italiano» – va dato il giusto peso a quanto sottolineato nell'Introduzione al documento recante il «Rapporto alla Commissione trilaterale» affidato alle cure di tre professori (rispettivamente il francese Crozier, l'americano Huntington e il giapponese Watanuki), documento nel quale si può leggere testualmente che tra le minacce a cui era esposto lo stato democratico una rilevante proveniva «dagli intellettuali e gruppi collegati che asseriscono la loro avversione alla corruzione, al materialismo e all'inefficienza della democrazia, nonché alla subordinazione del sistema di governo democratico al 'capitalismo monopolistico'», soggiungendosi che «lo sviluppo tra gli intellettuali di una cultura 'antagonista' ha

influenzato studenti, studiosi e mezzi di comunicazione»; e che «le società industriali avanzate hanno dato origine a uno stato di intellettuali orientati dai valori, i quali spesso si votano a screditare la leadership, a sfidare l'autorità ed a smascherare e negare legittimità ai poteri costituiti». ⁹

Ciò richiede che la cultura si interroghi sulla portata che ha avuto ed è sempre più destinata ad avere la «complessità» intesa come processo nel quale il tradizionale conflitto di classe si riarticola intorno ai medesimi obiettivi di libertà ed emancipazione sociale, entro i termini di una contraddizione che – al di là delle distinzioni tra fordismo e post-fordismo, tra società industriale e post-industriale, tra «moderno» e «post-moderno», utilizzabili solo come strumenti euristici ma non come sintesi contrapposte – ripropone le alternative di fondo di un conflitto di classe imperniato su un processo di ristrutturazione capitalistico nel quale i possibili disorientamenti indotti dalle novità di fase non eliminano la qualità fondamentale dell'antitesi storica tra dominio del capitale finanziario internazionale e articolazione dei gruppi sociali oppressi dalla nuova organizzazione produttiva e del lavoro, in un quadro istituzionale che vede ancor più essenziale il ruolo delle istituzioni al coperto dell'ambiguo richiamo alla «deregulation».

Se, infatti, si deve riconoscere che i soggetti portatori del potere dominante si sono preoccupati dei contenuti ideologici su cui si è imperniata la ricerca di autonomia sociale in diversi strati del mondo del lavoro – tanto che in Italia si cerca ora in ogni modo, direttamente e indirettamente, di colpire l'autonomia anzitutto ideologica e culturale dei giudici e dei pubblici poteri cui spetta l'azione giudiziaria – segno evidente è che il nucleo essenziale delle questioni che si sono aperte verso la metà degli anni settanta non è dato dalla pur ragguardevole novità della flessibilità insita nell'organizzazione industriale, ma è rappresentata dalla maggiore pervasività raggiunta da un capitale finanziario che si palesa come luogo sociale-politico ed anche istituzionale di inglobamento di quelle istituzioni nazionali – derivanti dalla storia dello stato-nazione – che a loro volta assolvono più agevolmente il loro compito di governo delle nuove «province» della c.d. «economia-mondo».

Lo studioso che con più acutezza ha posto in rilievo – in controtendenza con chi ha mitizzato il passaggio dal fordismo al toyotismo – i caratteri di «continuità» più che di «differenza» fra l'ampia storia del modernismo e il movimento chiamato post-modernismo vedendo quest'ultimo come «un tipo particolare di crisi all'interno del primo», ha conseguentemente affer-

⁹ M. Crozier - S.P. Huntington - J. Watanuki, *The crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission* (tr. it. di Vito Messana, *La crisi della democrazia*, Angeli, Milano 1977, p. 23).

mato che la transizione dal fordismo all'accumulazione flessibile non ha provocato una trasformazione del pensiero politico, si ch  il ridimensionamento del potere dei singoli stati nazionali quanto a politiche monetarie fiscali «non   stato accompagnato da alcuno spostamento parallelo verso l'internazionalizzazione della politica», come prova il fatto che lo stato nazionale «mantiene importanti poteri nel campo della disciplina del lavoro oltre che negli interventi nei flussi e nei mercati finanziari».¹⁰

Si tratta di una impostazione teorica che non si attarda a seguire le forme della ristrutturazione in modo cos  pedissequo da sciogliere la relazione tra capitale finanziario e capitale industriale, come fa quell'indirizzo di ricerca accolto da Marco Revelli secondo cui la fine del fordismo implicherebbe un «colpo» ad uno dei fondamenti del «politico», cio  la base della moderna statualit , sul presupposto – si badi bene – che «il capitale, si pu  dire, possedeva una nazione».¹¹

Laddove viene oscurata la vocazione organica del capitale all'internazionalizzazione specie nella sua fondante natura «finanziaria», e si identifica la propensione del capitale ad avere a propria immagine servente uno «stato-azienda» con le cause prossime della fase analizzata: affermando che «  possibile che nei prossimi anni assisteremo alla tendenza da parte degli Stati nazionali a mutuare in misura crescente alcuni elementi organizzativi della propria struttura dell'impresa», «ad agire come impresa»¹² quando tale tendenza era gi  in atto ed esprimeva una vocazione che si basa su moventi ideologici culminati nell'ideologia giuridica del comando dall'alto di ogni istituzione corporativa o politica, rispetto a cui il fenomeno del toyotismo nulla aggiunge se non in termini confermativi di esigenze immanenti al rapporto tra propriet  e impresa, e come tali pre-datate.

Occorre, allora, aggiustare il tiro, con un tipo di analisi che non si pieghi alle pretese conformative espresse dai gruppi dirigenti di partiti e sindacati, omologatisi, a partire dalla crisi economica del 1973 e crisi petrolifera, alle strategie del capitalismo e all'uso delle categorie «sistemiche» per concorrere alla gestione del potere politico.

E che quindi non accetti quella separazione tra problemi della regolazione dell'economia come disciplina degli investimenti «direttamente produttivi», e problemi degli investimenti «sociali del reddito», che   valsa a fare

¹⁰D. Harvey, *The Condition of Postmodernity*, Basil Blackwell 1990 (tr. it. di Maurizio Viezzi, *La crisi della modernit *, Il Saggiatore, Milano 1993, pp. 146, 373, 241).

¹¹M. Revelli, *Economia e modello sociale nel passaggio tra fordismo e toyotismo*, in P. Ingrao - R. Rossanda, *Appuntamenti di fine secolo*, Manifestolibri 1995, pp. 209-210.

¹²M. Revelli, *ivi* p. 215.

della questione dello «stato sociale» una variabile dipendente che tuttavia le forze tradizionalmente conservatrici ripudiano, rinfacciando facilmente ai neo-conservatori presentatisi in veste di «progressisti» che tale variabile dipendente risulta troppo onerosa alla luce dei criteri di economicità assunti e fatti valere anche dai governi diretti da chi trasformisticamente ha abbandonato la «estrema sinistra» per divenire «sinistra di governo» proprio con un ribaltamento di fondo dell'impianto teorico su cui i comunisti e i cattolici di sinistra – specialmente in Italia, ma anche in Sudamerica, operando in base alla «teologia» della liberazione secondo i principi ispiratori delle «comunità di base» – perseguivano la democratizzazione della società e dello stato a partire dalla critica dell'economia politica, e della regolazione «autonoma» anziché «controllata» dei rapporti sociali di produzione» in funzione dei quali la relazione istituzioni politiche-moneta ha sempre svolto un ruolo decisivo.

Come ha precisato Franco De Felice, non si può intendere il nesso tra sviluppo economico e questione della direzione politica senza tener presente in modo ormai divenuto organico «il nesso nazionale-internazionale»¹³, nel che è da cogliere in tutta la sua pregnanza la serrata diagnosi sui rapporti contemporanei tra capitale e stato di Gianfranco Pala, il quale ha evidenziato l'intero processo di internazionalizzazione che coinvolge capitale e stati in quanto finalizzato alla costruzione di una linea consistente «nell'integrazione internazionale strutturata verticalmente tra capitale monetario e capitale produttivo, in un quadro di rilevanti spostamenti della produzione immediata verso paesi dominati dall'imperialismo»¹⁴; laddove risulta chiarito tempestivamente che non si può isolare la presunta «deteritorializzazione» del sistema delle imprese (Revelli) che in verità si «riterritorializza» (Harvey), ignorando l'intreccio della produzione con la circolazione complessiva del capitale in una fase nella quale la concorrenza è stata superata dal monopolio, a iniziare dalla funzione del credito che conduce al monopolio della grande finanza, tanto più se si tiene conto del fatto che si sono venuti creando e potenziando dalla fine della seconda guerra mondiale in poi (ben prima quindi del passaggio dal fordismo al toyotismo) «enormi centri di potere transnazionali a carattere economico-politico a dimensione appunto sovranazionale e multinazionale, anche se essi stessi caratterizzati da una dominanza geograficamente definita».¹⁵

¹³ F. De Felice, *Nazione e sviluppo. Un nodo non risolto*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. II Tomo I *La trasformazione dell'Italia: sviluppo e squilibri*, G. Einaudi Editore, Torino 1995, p. 833.

¹⁴ G. Pala, *L'ultima crisi*, Angeli Editore, Milano 1982, p. 229.

¹⁵ G. Pala, *ibidem*.

Lungi dall'attribuire irrilevanza alla lettura delle forme di scomposizione del lavoro provocate dal superamento del fordismo, si tratta di non assegnarle una portata superstiziosa che porta come gravissima conseguenza una catena di «derivate» presentate dal neofitismo di una sinistra neo-conservatrice come pre-condizioni del neo-autoritarismo, e cioè che non solo si persevera sul piano teorico a escludere dal problema dell'analisi strutturale del capitale il capitale finanziario con tutta la problematica del suo controllo, ma si perviene persino alla conclusione che – divenuta inutilizzabile la categoria dell'«operaio-massa» – il sistema dell'impresa-rete dimostrerebbe l'incontrollabilità delle forme nuove dello stesso capitale industriale (dove le lagnanze iscritte nel dialogo Ingrao-Rossanda, la quale, mentre Ingrao è sempre più attratto dalle culture ambientali e femministe, insiste sulla questione dei rapporti tra capitale e lavoro, ammettendo – a proposito della mondializzazione della moneta – che «la storia della moneta in questo scorcio di secolo, affascinante come sistema di scambio e supermerce essa stessa, non la conosco e non c'è verso di leggerla da sinistra».¹⁶

Soprattutto, occorre non limitare l'analisi né alle cause immediate dell'affermarsi del «partito-azienda», né assumere la «caduta del muro di Berlino» (il secondo «89») come alibi per una cancellazione culturale e politica.

E nemmeno datare la storia della democrazia italiana ai soli anni ottanta, con l'obiettivo reale ma non esplicitato generalmente di vanificare il senso delle lotte sociali e politiche degli anni sessanta e settanta, con il pretesto appunto che la rivoluzione tecnologica avrebbe cancellato tutto, e con l'intento reale di non porre attenzione libera e spregiudicata – senza tema di individuare anche errori ed abiezioni (con il terrore di denunciare, come se ciò implicasse il prevalere dell'irrazionale, i «tradimenti» di una storia) – alla consistenza effettiva dei rapporti tra struttura e sovrastruttura quali si sono venuti sviluppando «nell'età degli estremi».

Ciò che comporta non solo di non limitare la difesa della costituzione ai contorni esteriori della «democrazia politica» (non a caso definita «formale»), come fanno oggi i «giuristi democratici» organizzati, ma di cogliere nella ricerca degli strumenti della «democrazia sociale» gli istituti idonei insieme a controllare l'organizzazione produttiva di beni e servizi, e l'organizzazione istituzionale del potere finanziario che non da ora, ma almeno dagli anni venti ha compiuto un decisivo percorso verso il comando dall'alto sovrapposto ben prima delle centrali dell'impresa-rete ai poteri dello stato-nazione.

¹⁶ R. Rossanda, in *Appuntamenti di fine secolo*, cit., p. 131.

A tal fine, basta decidere di superare quei pregiudizi culturali – fondati sullo specialismo e soprattutto sulla inibizione ideologica a interferire anche solo mentalmente nel «sancta sanctorum» dell'organizzazione nazionale-internazionale del potere – per cui il pensiero si arresta di fronte alla «forma rappresentativa» assunta dall'oligarchia finanziaria mondiale mediante certe istituzioni sovranazionali «a carattere pubblico» che – come ha ricordato Pala – sono sia «fisse» come le banche internazionali costituite dalle diverse banche centrali o come varie commissioni economico-politico militari dei grandi organismi internazionali negletti dalla pur attenta cultura democratica sul pacifismo, sia «occasional» come le numerose e ripetute conferenze che riuniscono i potenti della terra per temi e periodi definiti dalle necessità della fase; e mediante certe «associazioni private», circoli esclusivi aventi quasi caratteri di setta, recanti «denominazioni esoteriche» e spesso «misteriose» come nel caso della summenzionata «Trilaterale». ¹⁷

Mai come in questo momento – che è indicativo di una «crisi storica fondamentale» – si pone un problema di ricerca e di uso della «verità», ricordando che per Gramsci «nella politica di massa dire la verità è una necessità politica» ¹⁸, per una analisi nella quale la questione dei «rapporti di forza» viene miopemente ed interessatamente fatta coincidere con le esigenze del «troppo» (e quindi «superficiale e meccanico») realismo politico ¹⁹, mentre «l'elemento decisivo di ogni situazione è la forza permanentemente organizzata e predisposta di lunga mano che si può avanzare quando si giudica che una situazione è favorevole (ed è favorevole solo in quanto una tale forza esista e sia piena di ardore combattivo)». ²⁰

Sicché in questa fase di crisi dei partiti storici cui si deve la fondazione del patto costituzionale del 1946-47 occorre con spirito di «intelletuali organici» dire la verità al potere intorno al potere ²¹, senza fare scadere al livello dei tatticismi delle varie frange di una sinistra indebolitasi culturalmente il ruolo della cultura che, per essere realmente «critica», deve evitare di deformare – riducendolo – il terreno di quella complessità che è insieme sociale, economica e politica, e che perciò richiede una capacità teoricamente adeguata a contrastare l'ideologia del «privato» e dell'«economicità» come nascondimento – in nome dell'impresa e del kombinat proprietà-manageria-

¹⁷ G. Pala, *L'ultima crisi*, cit., p. 230.

¹⁸ A. Gramsci, *Quaderni dal carcere* (a cura di Valentino Gerratana, Einaudi Editore, Torino 1975), Quaderni nn. 6 e 19.

¹⁹ A. Gramsci, *ibidem*, Quaderno n. 13, p. 1377.

²⁰ A. Gramsci, *ibidem*, Quaderno n. 13, p. 1588.

²¹ E.W. Said, *Dire la verità - Gli intellettuali e il potere* (tr. it. di Maria Gregorio, Feltrinelli 1995), p. 93 e segg.

lismo – del costante perseguimento della simbiosi tra verticismo del potere finanziario «organizzato» e verticismo del potere politico sovranazionale e nazionale.

E che di ciò si tratti, di rompere il muro nei rapporti tra ruolo dell'economia e ruolo della politica visti attraverso l'effettivo modo di attrezzarsi del capitale monopolistico per dominare la società e le istituzioni di cui essa si avvale, muro eretto dagli «apparati ideologici di stato»²² per mantenere la democrazia fuori dei confini del potere capitalistico che non risiede solo in fabbrica, si ha conferma da taluni indici rivelatori di una consapevolezza emersa in una sinistra anticapitalistica che ha avuto modo di individuare già nella banca di stato – che è divenuta ora l'anello di congiunzione dello stato-nazione con le istituzioni sovranazionali ed internazionali che presiedono al governo della moneta – il luogo di una pressione democratica diretta e non solo indiretta delle forze sociali.

Come si può evincere da due riferimenti possibili avendo riguardo a fasi diverse della lotta delle sinistre in Italia: la prima nella fase costituente, quando Togliatti accennò all'esigenza che nell'assemblea dei partecipanti della Banca d'Italia fosse dato spazio a rappresentanti dei lavoratori e delle cooperative²³ sicché risulta pacchiana e provocatoria la tesi di quei giuristi che fanno coincidere la «Repubblica», di cui parla l'art. 47 della Costituzione come quadro di riferimento democratico della tutela del credito e del risparmio, con la Banca d'Italia stessa.

La seconda nella fase di più acuto scontro di lotta per il governo democratico dell'economia, quando particolarmente la Cgil-Banca d'Italia elaborò una piattaforma la cui linea strategica mirava a coinvolgere la dirigenza della Banca di stato nella dialettica generale dei poteri sviluppatasi negli anni in cui si puntava a vincolare i centri di potere capitalistici pubblici e privati nel quadro di indirizzi elaborati sotto gli impulsi delle istituzioni democratiche, sia sociali che politiche.

Ma se le cose vanno ridislocate nel contesto di rappresentazione teorico-politica qui sintetizzata, la causa di fondo delle scelte di rovesciamento critico assunte da una sinistra che è tale solo in termini «parlamentaristici» come all'epoca della distinzione della «destra» e della «sinistra storica» volta nel vero e proprio sofisma celato dietro alla considerazione che la scoperta improvvisa del carattere ultranazionale dell'impresa industriale – da taluno individuata oltre tutto in occasione della analisi del nuovo disporsi delle comunicazioni di massa – avrebbe depotenziato le strategie di lotta degli

²² L. Althusser, «Gli apparati ideologici di stato», *Critica marxista*, 1972.

²³ P. Togliatti, *Discorsi alla Costituente*, cit. p. 201.

anni sessanta e settanta condotte nell'ottica – ormai deformata e quindi obsoleta – di uno stato/nazione in via di superamento se non già superato del tutto, favorendo così quel completo disarmo ideologico che derivava dall'accomunarsi di tale sbandamento dell'ala sinistra comunista con la già consolidata avversione alle riforme di struttura della destra comunista, protesa notoriamente a convergere «con le parti più avvedute» del capitalismo.²⁴

Sicché guardando l'articolazione delle questioni aperte a metà degli anni settanta e delle posizioni tenute dalle diverse forze in campo in quegli anni su cui c'è scarsa tendenza a riflettere, va detto che la rivincita di una destra reazionaria spodestata dalla caduta del nazifascismo eppure presente liminalmente (soprattutto in forme occulte) per rappresentare l'esigenza di attuare anche in Italia quel rovesciamento istituzionale che era riuscito in Francia con la restaurazione «gollista» poi condivisa dal «mitterandismo», si è resa questione iscritta all'ordine del giorno dei lavori della Commissione D'Alema per il coagularsi di una serie di elementi contraddittori all'interno della diaspora alimentata a sinistra da un Psi indispettito per il fallimento della strategia del centro-sinistra, e postosi sempre più decisamente a contrastare la leadership della Dc in nome di una governabilità – combattuta da sinistra specie all'epoca del centrismo, ma mai disattesa da Dc e Psi mediante lo snaturamento della proporzionale in nome di un principio maggioritario incostituzionale e fatto valere in nome della c.d. «conventio ad excludendum» – che frattanto è stata usata per passare da una politica delle «riforme democratiche» per attuare la Costituzione a una politica di cosiddette «riforme istituzionali» usate negli anni ottanta per «bilanciare» con le privatizzazioni lo spirito di socializzazione che impronta la Prima Parte della Costituzione, e aprire poi negli anni novanta la strada delle «riforme costituzionali».

Tale diaspora, giunta al suo sbocco dopo la morte di Enrico Berlinguer e il progressivo affermarsi nel Pci del ruolo trainante della destra comunista, ha avuto come terreno di coltura, insieme all'abbandono della strategia della programmazione democratica dell'economia, anche quello della strategia di democratizzazione della società e dello stato che la doveva coerentemente accompagnare avendo raggiunto obiettivi ragguardevoli anche se parziali da un lato sul versante della riforma del sistema radio televisivo (1975), e dall'altro lato sul versante dell'istituzione del servizio sanitario nazionale (1978), mentre sul versante della lotta in fabbrica il nuovo potere dei consigli di fabbrica (scarsamente accompagnati dai consigli di zona) si stemperava

²⁴ G. Napolitano, *In mezzo al guado*, Editori Riuniti, Roma 1979, p. 56.

nella lotta per i «diritti di informazione» conquistati nella contrattazione (1976).

Occorre perciò ripartire dall'analisi a suo tempo interrotta per sostituirla con una strategia di segno opposto, denunciata sporadicamente come nel caso di Claudio Napoleoni il quale osservò «l'infiltrazione» delle categorie e degli interessi «culturali» dalle politiche neo-conservatrici all'interno della cittadella delle sinistre.²⁵

Infiltrazione poi proseguita su tutti i versanti, a partire dalla controffensiva incentrata sulla contestazione della riforma della Rai-tv dovuta al fatto che – entro i limiti segnati dal mancato accoglimento delle proposte di socializzazione provenienti dai movimenti di massa mediante l'iniziativa legislativa popolare – con essa si combinavano un potere di indirizzo parlamentare espressivo della «centralità» acquisita dalle Camere con i regolamenti del 1971, la trasformazione della concessionaria in società di interesse nazionale dipendente non più dal solo Iri ma dal sistema di governo, e l'attribuzione di un ruolo agli enti regionali nello spirito della riforma regionale testé entrata in vigore: ed è da rammentare che l'origine di Berlusconi imprenditore-aspirante leader politico si lega alla contrapposizione delle cosiddette radio-tv «libere» al «monopolio pubblico» proprio per introdurre (com'è avvenuto) l'oligopolio Fininvest-Mediaset, anziché applicare l'art. 43 della Costituzione.

In tale contesto, l'emanazione dell'unica riforma amministrativa che – raccogliendo le ultime espressioni innovatrici di un sistema regionale poi riassorbito nelle logiche neocentraliste degli anni successivi anche nelle «regioni rosse», diede corpo alla riforma sanitaria – ha rappresentato la misconosciuta eredità della per altri versi discutibile fase della «solidarietà nazionale», tanto discutibile che pochi mesi prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva delle Usl come strumento di democratizzazione delle prestazioni di servizi sanitari creati nella prospettiva della prevenzione delle malattie, era stata emanata quella legge di disciplina del bilancio pubblico la cui caratteristica consisteva non solo nel rovesciare il senso della programmazione economica – prima impostata sull'idea del primato del «sociale» sull'«economico» e da allora sull'idea del primato dell'economicità privata nella economia pubblica –, ma anche nel forzare l'art. 81 della Costituzione, introducendo quella «legge finanziaria» che annualmente dal 1979 ad oggi è servita a subordinare le scelte politiche del parlamento alle condizioni della politica di bilancio, condotta in modo tale da degradare persino nella

²⁵ C. Napoleoni, Interventi, in Fondazione Cespe-Associazione Crs, *Quali risposte alle politiche neoconservatrici*, in Supplemento al n. 1 del 1987 di *Politica ed economia*, Editori Riuniti, Roma.

denominazione di leggi «di accompagnamento» quelli che dovrebbero, ma non sono più, atti di autonomia delle forze politiche, particolarmente di quelle che da quel momento si sono poste a sentinella ormai di uno «Stato sociale» sempre più ridimensionato proprio con le leggi finanziarie sul presupposto – d'altra parte – di una affermazione di Massimo Severo Giannini, importante teorico della sinistra non marxista come Bobbio, secondo cui la nozione di «stato sociale è una nozione “inutile”, siccome scientificamente poco significativa e politologicamente poco felice, se non mistificatoria».²⁶

L'accoppiarsi del dato ideologico e quindi culturale con quello materiale relativo alla qualità degli interessi contrapposti tra le classi – sicché la posizione di proprietari e imprenditori fa sempre individuare un diritto soggettivo (cioè un potere garantito), mentre quella dei lavoratori e degli emarginati fa al massimo scorgere gli albori di un mero «interesse legittimo» alle prestazioni sociali – esprime tutta la sua pregnanza, tale da rivelare la portata deviante delle analisi sulle nuove forme del lavoro che, se elaborate a fini «descrittivi» sono indubbiamente utili ma risultano mistificatorie se addotte per occultare quali nodi più decisivi sono stati aggiunti a quelli che già la storia degli ultimi due secoli aveva squadernato per evidenziare il ruolo di dominio del capitalismo sulla società e sullo stato: nodi che attestano l'involuzione culturale di una sinistra disorientata dall'entità di un impegno di lotta che è una sfida permanente sul terreno anzitutto della «teoria» che non è astrazione, ma sintesi del reale.

La controffensiva delle forze conservatrici, infatti, ha potuto trovare i presupposti concreti di una fenditura nell'organizzazione di un potere democratico in contrastata ricerca di attuazione dei principi di democrazia sociale ponendo vincoli all'autonomia del sistema delle imprese, in virtù non solo del tanto enfatizzato neo-liberismo, ma anche – e per certi versi, soprattutto – avvalendosi di quella frattura ideologica favorita all'interno del tribolato fronte della sinistra marxista da una offensiva scatenata da Norberto Bobbio a partire dal 1973, con quei suoi nuovi studi di «filosofia della politica» divenuti ben più famosi anche nel mondo politologico e giornalistico di quelli – peraltro in qualche modo innovativi – che proprio negli anni della rivoluzione culturale del '68 gli avevano suggerito una importante evoluzione nell'ambito di quella «teoria generale del diritto» che aveva professato in tutta la sua carriera accademica.

Orbene, è sfuggito ai più – sia in sede di cultura politica che in sede di

²⁶ M.S. Giannini, *Stato sociale: una nozione inutile*, in Scritti in onore di Costantino Morra, vol. I, Giuffrè, Milano, p. 165.

cultura filosofico-giuridica – come Bobbio abbia sviluppato in parallelo sia studi di filosofia della politica sia studi di teoria del diritto che lo avevano indotto a innovare – almeno in parte – in un luogo disciplinare nel quale è sempre stata (ed è ancora) dominante la tesi ipotetica e astratta che il diritto è un «ordinamento normativo» discendente da una norma fondamentale (il ben noto «kelsenismo»), facendo leva a titolo di esempio decisivo proprio sulla Costituzione italiana, nella quale si è limitato peraltro a intravedere le novità «funzionali» rispetto a quelle «strutturali» circoscrivendo la sua attenzione alle sole anche se numerose norme di «promozione» e di «incoaggiamento» introduttive delle sanzioni «positive», a fianco di quelle «negative» di tipo repressivo, senza però neppure far menzione di quelle più profondamente innovatrici che sono state il campo di riflessione teorico-politico sulla programmazione economica che vanno dall'art. 41 all'art. 47, sì da accennare solo fuggevolmente (perché ne aveva eluso le premesse normative) all'idea che le costituzioni diverse da quelle tradizionali di stampo liberale vagheggiano una nuova funzione di «direzione sociale». ²⁷

Ma la chiamata in causa della Costituzione italiana, entro uno schema teorico volto a testimoniare l'impossibilità di estraniare totalmente l'aspetto delle «finalità» (Mengoni, lo si è visto, parla invece di «valori»), è stata fatta da Bobbio entro i chiari limiti accennati perché partiva da quelle premesse ideologiche palesamente espresse nei numerosi interventi di filosofia della politica che si sono susseguiti senza menzionare gli studi di teoria del diritto nell'arco di tempo che va dal 1973 al 1985, studi convergenti nella critica alla «democrazia socialista» o «sostanziale» e delle forme di democrazia «diretta», in nome del primato della democrazia «rappresentativa», l'unica in grado di esprimere le «regole del gioco» – e non anche del «come si gioca» –, regole comunque inidonee al controllo democratico dei «due grandi blocchi di potere discendente e gerarchico in ogni società complessa, che sono la grande impresa e l'amministrazione pubblica». ²⁸

Tale impianto teorico-biunivoco anche se minato da una contraddizione latente, e ricollegabile alla scelta ideologica del liberalsocialismo e dell'antimarxismo – ha decisamente pesato negli orientamenti teorici del Pci in tutti gli anni ottanta, nei quali la politica economico-sociale del «pentapartito» – rovesciando gli stessi termini della strategia programmatica del

²⁷ N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione - Nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano 1977, p. 11.

²⁸ N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino 1983, p. 87. Per una critica si vedano, P. Anderson, *Le affinità di Norberto Bobbio*, in *A Zone of Engagement*, 1992 (tr. it. di Maurizio Totaro, *Al fuoco dell'impegno*, Il Saggiatore, Milano 1995), p. 115 e segg.; S. D'Albergo, *La costituzione tra democratizzazione e modernizzazione*, ETS, Pisa 1996, p. 276 e segg.

«centrosinistra» – trascinava quella che era stata l'estrema sinistra degli anni sessanta sul terreno insidioso e sdruciolevole dell'abbandono dell'asse strategico imperniato sull'attuazione delle norme costituzionali relative al governo democratico dell'economia, norme omesse da Bobbio nella sua nuova incursione sulla «funzione» del diritto con tutto quel che ne è derivato.

Sino al punto che – in occasione della difesa del voto segreto di fronte all'aggressività del socialismo «craxiano» per il controllo dall'alto con il voto palese dell'assemblea parlamentare – il Pci e i giuristi democratici hanno subito la delimitazione dei «principi» e dei «diritti di libertà» con i testuali, esclusivi riferimenti ad articoli che escludono i «rapporti economici», in quel senso proprio della democrazia sociale che comprende non solo la cosiddetta «costituzione economica» (artt.41-47), ma anche i rapporti di lavoro e la sicurezza o protezione sociale, cioè il tanto decantato «stato sociale» (Regolamento della Camera dei Deputati, art. 49 nel testo modificato il 13 ottobre 1988).

Si dimostra così come siano state poste le premesse di quanto veniva maturando con una ripresa sempre più egemonica del ruolo delle organizzazioni economiche private, man mano che hanno proceduto la ristrutturazione tecnologica e l'uropeizzazione del potere monetario nel quadro della competizione tra Usa, Giappone ed Europa – presentandosi oggi nel nome del primato dei Trattati di Roma nella formula sancita a Maastricht, per un governo dell'economia che dovrebbe sancire il primato del mercato come nuova regola di legittimità che cancelli se non gli stati come entità nazionale comunque la loro autonomia sociale e politica, proprio nel nome del «governo dell'economia»²⁹: esprimendo così l'inevitabile intreccio tra potere della cultura e potere delle concentrazioni finanziarie e industriali.

Sicché le tendenze di quei «giuristi democratici» volte solo a demonizzare il «presidenzialismo» avendo però introiettato la matrice del «rafforzamento dell'esecutivo» di cui il presidenzialismo è una configurazione che collega «carisma» e «managerialismo» (Pasquino G.), si pongono come freno insufficiente perché volto in modo acritico e sostanzialmente mistificatorio a «difendere» senza «rilanciarli» i principi di democrazia sociale che nella Costituzione italiana presentano come inscindibili l'occupazione e la sicurezza sociale nell'impatto con la trasformazione conflittuale dei rapporti di produzione, senza di che avrebbe fondamento la critica estremista dello stato se comunque anche il modello della Costituzione italiana del 1948

²⁹G. Guarino, *Verso l'Europa ovvero la fine della politica*, Mondadori, Milano 1997, p. 88 e segg. T. Padoa Schioppa, *Il governo dell'economia*, Il Mulino, Bologna, p. 27.

dovesse risultare – certo non «ab origine», per quel che è stata la storia degli anni 60-70 – una invariante dei tentativi della borghesia di mantenere continuità al di là delle apparenti discontinuità, rese impossibili dalla considerazione del nesso tra principi costituzionali innovatori dell'organizzazione del potere e creazione di nuovi diritti nell'eguaglianza.³⁰

Per uscire dall'«impasse» che si profila qualunque sia lo sbocco finale dei lavori della Commissione D'Alema a carico della democrazia italiana – nel qual caso ogni soluzione anche diversa dal presidenzialismo (o semipresidenzialismo) segnerebbe la legittimazione dei tentativi già annunciati nella implicita vanificazione formale dei Principi Fondamentali e della Prima Parte della Costituzione come già dimostra l'acriticamente enfaticizzato «federalismo» – occorre rilanciare il dibattito teorico-politico sulla relazione tra società e istituzioni imperniata su una critica coerente del concetto di «modernità», che è il luogo di un'ambivalenza contraddittoria con cui si misurano le dottrine generali e non solo quelle specialistiche come le politologiche, sociologiche nonché giuridiche affinché i contributi di Dossetti alla rilettura della Costituzione del 1948 vengano apprezzati in ciò che di più significativo tramandano, e che non risiede tanto nell'approvazione delle proposte di revisione della forma di governo elaborate da giuristi vicini alle proposte politiche dei partiti del cosiddetto «ulivo» a cui comunque egli non ha collaborato, quanto piuttosto nei richiami fermi che egli ha fatto alla necessità di completare l'attuazione della costituzione nelle sue finalizzazioni sostanziali, a partire da una denuncia non ripresa contro quello che sta accadendo nel campo del pensiero, per cui «come quaranta anni fa molti rappresentanti della cultura erano comunisti o filocomunisti, adesso i professori universitari – molti – sono di orientamento neoliberale», ed «hanno compiuto una curiosissima operazione mettere tra parentesi quello che è accaduto in Italia dal 1919-22 ad oggi», consentendosi così «da molti quello che ha detto Amato alla Camera, che dopo tutto non c'è grande differenza tra il periodo fascista e quello postfascista.»³¹

E Dossetti su tali premesse ha denunciato il fattore internazionale come espressione di un orientamento culturale visto come «emergenza» di ripensamento per una operazione «che devono fare i giovani, non posso farla io a ottantanni», assumendo anche per sé la critica durissima perché «anche noi abbiamo accettato, basandoci su luoghi comuni che non sono fondati».... «in modo supino, attentamente supino»«nel referendum

³⁰ M. Dogliani, *Le ragioni della discontinuità tra la cultura giurispubblicistica pre e post costituzionale*, in *La necessaria discontinuità - Immagini del diritto pubblico*, Bologna, pp. 110-114.

³¹ G. Dossetti, *La Costituzione - Le radici I valori Le riforme*, Edizioni Lavoro, Roma 1996, p. 17.

questa idea che il sistema maggioritario è la soluzione di ogni difficoltà», mentre la corrispondente romana dell'«Economist» – di fronte alla enfasi sul sistema maggioritario come sistema ideale – ha detto (è sempre Dossetti che lo rimarca): «Fate quel che volete, ma non è affatto così. Voi dite di farlo per imitare noi; noi però stiamo pensando di cambiare».³²

E lo stesso Dossetti – senza che da sinistra ci si sia espressi esplicitamente su tale punto presi ossessivamente dal riduzionismo dello «stato sociale», insufficientemente difeso in sede legislativa, ma anche lì insufficientemente per carenza di rilancio dei principi costituzionali – ha sottolineato tra i valori ineliminabili – i limiti dell'utilità sociale alla proprietà privata e alla libertà di iniziativa economica – in quanto anch'essi «assunti esplicitamente nella sfera del diritto»³³: donde una critica alle degenerazioni assistenzialistiche del nostro recente passato «... che non solo non potevano trovare nessun germe nella lettera e nello spirito della Costituzione repubblicana, ma anzi ne contraddicevano norme testuali e tutto l'impianto generale, a garanzia della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini».³⁴

Deve perciò essere sottolineato che la partita che si gioca sul terreno «separato» della riforma in senso «cesarista-bonapartista» della forma di governo in Italia – inseguendo a quarantanni di distanza quel sistema francese nel quale (lo afferma a tutte lettere l'ultimo numero di «Le Monde diplomatique») la democrazia è «svuotata» e il parlamento è «fuori gioco» – ha in verità come alternativa una duplice e contrapposta lettura della «modernità», intorno alla quale i neoliberisti puntano a ritornare al dominio dall'alto in nome di una «libertà» economica sganciata dalla democrazia, e le forze sociali subalterne puntano al controllo di quel potere economico che falsifica in nome della «libertà» tutto il quadro della democrazia, non solo impedendo la democrazia economica e sociale, ma vanificando anche la «democrazia politica» come risulta dalla continua diminuzione di partecipazione al voto; mentre la sinistra antagonista italiana facendo riferimento a Gramsci assume come premessa che la riforma intellettuale e morale non può non essere legata a un «programma di riforma economica»³⁵ tenendo conto che se lo sviluppo è ormai sempre più orientato verso l'internazionalismo – è ancora Gramsci che parla – «il punto di partenza è 'nazionale' ed è da questo punto di vista che occorre prendere le mosse».³⁶

Se, pertanto modernità non coincide con «modernizzazione» ma con

³² G. Dossetti, *ibidem*.

³³ G. Dossetti, *ivi*, p. 35.

³⁴ G. Dossetti, *ivi*, p. 58.

³⁵ A. Gramsci, *Quaderni*, cit., in Quaderno n. 13, p. 1561.

³⁶ A. Gramsci, *ivi* Quaderno n. 14, p. 1729.

«democratizzazione»,³⁷ l'esigenza che si prospetta alla luce di quanto qui accennato è di ridare voce in modo organico e non contingente a quanti da diversa angolazione nell'attuale fase di ristrutturazione economico-sociale sono oppressi in questo meccanismo di sviluppo perverso, collegando tra loro tutti gli aspetti soggettivi – come «persone» e come appartenenti alle «formazioni sociali» – per contrastare e condizionare un sistema di potere che sta dilaniando tutte le società nazionali a misura dell'identificarsi nell'istituzionalizzazione delle concentrazioni finanziarie anelanti a pervenire ad un «unico bilancio economico» che salvaguardi in nome del prodotto lordo internazionalmente valutato il profitto delle multinazionali.

Né si tratta – contrariamente a quanto affermato da esponenti culturali dell'ex Pci³⁸ – di pervenire ad un nuovo patto costituente³⁹ ma di riprendere il cammino interrotto in nome dei principi sostanziali della Costituzione, dando corpo reale al principio di autonomia sociale che è alla base dell'intreccio tra democrazia politica, economica e sociale (art.3, secondo comma), senza modifiche intempestive dell'art. 1 proposte per dare spazio formale a nuovi soggetti oltre che ai lavoratori.

Facendo persino tesoro in modo progressivo e non più regressivo di quel concetto equivoco di «costituzione materiale» sin qui usato per legittimare ogni involuzione socio-politica, allo scopo di secondare uno sviluppo reale di potere sociale attraverso le spinte dei soggetti che nella costituzione italiana sono già identificati anche se come vettori di nazionalizzazioni o collettivizzazioni – le «comunità di utenti e di lavoratori» di cui all'art. 43 –: per cercare di conferire a tale importante matrice culturale una rilevanza che valga a sventagliare a tutto campo il peso socio-politico-istituzionale di una domanda sociale che non si limiti ai contenuti dello «stato sociale» (e al volontariato, alle imprese «non profit»), per coinvolgere quelli di una nuova direzione dell'economia articolando proposte che – partendo dai dati inoppugnabilmente «nazionali» e «territoriali» – risalgano tutta la rete dei sistemi non solo industriali ma anche finanziari e istituzionali, sia sovranazionali, che internazionali.

Né si parte da zero, non solo perché risultano determinanti tutte le premesse teoriche sull'internazionalismo costruito a partire dai dati reali «nazionali», ma anche perché dieci anni fa in un campo di riflessioni vicino ad uno degli interlocutori di questa iniziativa – «Città dell'uomo», associazione

³⁷ P. Serra, *Augusto del Noce - Metafisica e Storia*, Esi, Napoli 1995.

³⁸ Barcellona-Cantaro-Cassano-Terzi, *Quale Repubblica? L'Italia nella transizione politica, istituzionale, sociale*, Ediesse, Roma 1996.

³⁹ Dando più o meno inconsapevolmente una mano a Segni, Cossiga e Occhetto, ma ancora più a Miglio e al disegno della loggia «P2».

fondata da Giuseppe Lazzati – si era argomentato sul tema della «Repubblica fondata sul lavoro» con una serie di interventi dei quali mi limito a rammentare quello di Luigi Pasinetti, il quale osservava che mentre ci si avvia verso un mondo nel quale le attività «non» di lavoro costituiscono una proporzione crescente, la centralità del lavoro come struttura prioritaria di base rimane sicché vanno risolti i problemi di base riguardanti le attività del lavoro.⁴⁰

Lungi, allora, da demonizzare l'organizzazione di massa e dovendo rapportarsi alla dinamica dei movimenti per restituire fondamento alla democrazia⁴¹, va operata una analisi corretta della crisi dei partiti, analisi nella quale la sinistra non ha fatto che ripetere gli stereotipi antidemocratici della destra plebiscitaria, per non ammettere quali deviazioni sono state operate con il concorso passivo degli stessi intellettuali organici a Pci e Cgil, e soprattutto per secondare negli anni che vanno dal 1989 al 1994 quella deriva culturale che è alla base dell'attuale lavoro di ingegneria istituzionale.

Ripartendo dall'autonomia sociale, per costruire con una domanda sociale che non separi i problemi dei rapporti di produzione da quelli della sicurezza sociale ed elaborare proposte di democratizzazione di tutti i centri di potere oggi distribuiti dall'Onu, al FMI, alla Banca Mondiale, al Sistema delle Banche centrali dell'Unione Monetaria Europea come sistema sovraordinato alle istituzioni politiche condizionate da quello che non si esita a definire «deficit democratico», si rende possibile dare chiarezza a tutto un quadro problematico, compreso quello riguardante una corriva tendenza al federalismo, che è l'opposto del decentramento, presentandosi come ridislocazione dei gruppi di potere «intranazionali» allo scopo non già di potenziare la società e tanto meno i cittadini, ma di puntellare gli assetti di quelle forze economiche che – distribuite sulla rete territoriale universale – hanno necessità di attrezzare istituzionalmente il loro potere di comando «territoriale» e di governo «sovranazionale».

Essenziale, in proposito, rimane ovviamente la ripulsa dell'atteggiamento pragmatico di chi – già nella sede culturale ove le mediazioni sono di per sé l'anticamera dell'ambiguità propria della c.d. «cultura di governo» – abbassa il tiro della funzione critica della teoria, per condividere le traiettorie segnate dai controriformatori, come puntualmente sta avvenendo nell'omologazione al verticismo antisociale e antidemocratico di tutte le proposte di revisione costituzionale presentate e rielaborate nella Commissione D'Alema.

⁴⁰ AA. VV., *Repubblica fondata sul lavoro*, Ave, Milano 1988.

⁴¹ L. Ferrari Bravo, *Costituzione e movimenti sociali*, in *Costituzione e poi?* Manifestolibri, Roma 1996, p. 115.